

SCHEDE PAESE CAI-IDI  
TEMPLATE

## **CAMBOGIA**

Questa scheda Paese è stata aggiornata al 10/07/2020

La Cambogia ha ratificato la Convenzione de L'Aja n.33 del 29 maggio 1993 il 6 aprile 2007 e il 1° agosto 2007 è entrata in vigore. La Convenzione non è entrata in vigore tra la Cambogia e la Germania, i Paesi Bassi e il Regno Unito, che hanno sollevato eccezioni all'adesione della Cambogia.

### **Referenti per l'adozione internazionale**

#### **Autorità Centrale**

**Central Authority for Inter-country Adoption (CAIA)** [Autorità centrale per l'adozione internazionale] con il supporto dell'Inter-country Adoption Administration (ICAA)

[Amministrazione delle adozioni internazionali]

Ministry of Social Affairs Veteran and Youth Rehabilitation

#788, Monivong Blvd, Sangkat Beoung Trabek, Khan Chamkamorn, Phnom Penh

e-mail [info@icaa-cambodia.com.kh](mailto:info@icaa-cambodia.com.kh)

sito web [www.icaa-cambodia.com.kh](http://www.icaa-cambodia.com.kh)

**Ambasciata della Cambogia in [Francia](#) competente per l'Italia**

**Ambasciata d'Italia in [Thailandia](#) competente per la Cambogia**

## Compiti e funzioni dell'Autorità Centrale

- Sviluppa e monitora l'attuazione di politiche, leggi, regolamenti e procedure riguardanti l'adozione internazionale;
- Cura la cooperazione e la facilitazione del dialogo tra ministeri, istituzioni e agenzie con le Autorità centrali o le autorità competenti per l'adozione internazionale nei Paesi di accoglienza;
- Adotta le misure adeguate a prevenire e bloccare guadagni finanziari o di altro genere connessi all'adozione internazionale;
- Organizza la formazione professionale dei funzionari competenti;
- Riesamina le indicazioni sui singoli casi di adozione internazionale ricevute dall'ICAA, che opera quale sua segreteria generale e ufficio tecnico;
- Esegue i controlli sulle adozioni internazionali.

## Procedura adottiva

Per maggiori informazioni sulla procedura prevista dalla normativa italiana: [e-tutorial sull'adozione internazionale CAI](#)

### **Requisiti delle coppie adottanti**

Si tratta dei requisiti previsti dalla normativa locale che sono validi per le coppie adottive italiane solo qualora non contrastino con i requisiti previsti dalla normativa italiana.

- coppie sposate (art. 21 della Legge sulle adozioni internazionali);
- età superiore ai 30 anni (art. 21 della Legge sulle adozioni internazionali);
- differenza di età con il minore tra i 22 e i 45 anni (art. 21 della Legge sulle adozioni internazionali).

## SCHEDE PAESE CAI-IDI TEMPLATE

La presenza di tali requisiti non è necessaria nei casi in cui:

- un membro della coppia è di origine cambogiana ed è legato al minore da un rapporto di parentela (art. 21 della Legge sulle adozioni internazionali);
- il minore ha bisogno di cure speciali o vi sono altre speciali circostanze per le quali l'adozione risulta nell'interesse superiore del minore (art. 21 della Legge sulle adozioni internazionali).

La normativa della Cambogia indica altresì i casi in cui non è possibile adottare:

- condanne o azioni legali per condotte illecite o reati, anche reati minori (art. 21 della Legge sulle adozioni internazionali);
- due o più figli già presenti nel nucleo familiare (art. 21 della Legge sulle adozioni internazionali).

### **Requisiti dei minori adottandi**

- età inferiore a 8 anni alla data di ricezione della domanda di adozione; l'adozione di minori che necessitano di cure speciali può essere autorizzata anche se di età compresa tra 8 e 18 anni; nel caso di adozione congiunta di più fratelli, l'adozione può essere autorizzata se uno di essi ha meno di 8 anni e gli altri meno di 18 anni (art. 10 della Legge sulle adozioni internazionali);
- residenti in orfanotrofio o accolti in una struttura sotto la supervisione del MOSVY (art. 10 della Legge sulle adozioni internazionali);
- sotto la tutela o la responsabilità genitoriale di soggetti in estrema difficoltà (art. 10 della Legge sulle adozioni internazionali);
- dichiarati adottabili tramite l'adozione internazionale e iscritti nell'apposito registro dell'ICAA dopo aver tentato la soluzione dell'adozione nazionale (artt. 10 e 13 della Legge sulle adozioni internazionali).

## SCHEDE PAESE CAI-IDI TEMPLATE

Ulteriori elementi rilevanti secondo la normativa cambogiana:

- devono esprimere il proprio consenso all'adozione i genitori o il genitore presente e, in loro assenza, il tutore del minore (art. 14 della Legge sulle adozioni internazionali); se il minore è in grado di esprimere il proprio punto di vista sull'adozione viene consultato dall'ICAA nel corso della procedura e le sue opinioni sono valutate in considerazione della sua età e maturità (art. 30 della Legge sulle adozioni internazionali);
- sono considerati minori bisognosi di cure speciali coloro che hanno gravi disabilità fisiche, disabilità mentali o che sono affetti da una malattia cronica; sono considerati minori con bisogni speciali i minori con crisi emotive e comportamentali o minori di 18 anni con almeno un fratello di età inferiore a 8 anni (art. 6 del Decreto 139/2014).

### **Passaggi della procedura**

- la coppia conferisce l'incarico di avviare la procedura di adozione internazionale a un ente autorizzato e, tramite l'Autorità centrale, l'ambasciata o l'ufficio diplomatico italiano in Cambogia, trasmette il fascicolo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale della Cambogia (art. 24 della Legge sulle adozioni internazionali);
- tale Ministero esprime il proprio parere sul fascicolo ed entro 15 giorni lavorativi lo invia al MOSVY (art. 24 della Legge sulle adozioni internazionali);
- l'ICAA esamina il fascicolo entro 60 giorni lavorativi dal ricevimento e, nel caso in cui risulti incompleto o errato, richiede alla coppia i documenti mancanti o errati (art. 26 della Legge sulle adozioni internazionali);

## SCHEDE PAESE CAI-IDI TEMPLATE

- verificati i requisiti di legge, l'ICAA sottopone una proposta di abbinamento alla coppia, che ha 60 giorni di tempo per comunicare se accetta o desidera diverso abbinamento (artt. 27-29 della Legge sulle adozioni internazionali);
- la coppia, o un solo membro di essa con la procura dell'altro, si reca in Cambogia per incontrare il minore (art. 30 della Legge sulle adozioni internazionali);
- dopo l'incontro, l'ICAA raccoglie l'opinione del minore sull'adozione (art. 30 della Legge sulle adozioni internazionali);
- l'ICAA esprime parere favorevole all'adozione e inoltra la documentazione al MOSVY perché la esamini e rilasci il proprio nullaosta per la prosecuzione della procedura (art. 32 della Legge sulle adozioni internazionali);
- la coppia, tramite l'ICAA e con la collaborazione dell'ente autorizzato, presenta al Tribunale di prima istanza della capitale Phnom Penh domanda di adozione del minore in abbinamento (art. 33 della Legge sulle adozioni internazionali);
- se lo ritiene necessario, il Tribunale può ordinare di comparire in udienza agli incaricati dell'ICAA, alla coppia adottante o al loro rappresentante, ai genitori del minore o al suo tutore, a un rappresentante dell'ente autorizzato o ad altri testimoni (artt. 36 e 38 della Legge sulle adozioni internazionali);
- il Tribunale emette la propria decisione entro 30 giorni lavorativi dalla data di ricezione della domanda e la invia alla coppia adottante, al rappresentante legale del minore e al MOSVY (art. 39 della Legge sulle adozioni internazionali);
- la decisione può essere impugnata in appello entro il termine di 15 giorni (art. 40 della Legge sulle adozioni internazionali);
- la Corte di appello si pronuncia entro 30 giorni dal ricevimento del ricorso e la sua decisione non è impugnabile (art. 40 della Legge sulle adozioni internazionali);

## SCHEDE PAESE CAI-IDI TEMPLATE

- al termine della procedura, l'ICAA organizza una cerimonia per la presa in carico del minore e rilascia alla coppia adottante la documentazione necessaria per lasciare il Paese con il minore (art. 44 della Legge sulle adozioni internazionali).

Nel caso di minori bisognosi di cure speciali e minori con bisogni speciali la procedura è in parte diversa:

- la CAIA invia mensilmente la lista dei minori bisognosi di cure speciali e dei minori con bisogni speciali agli enti autorizzati dei Paesi che hanno un programma Special Home Finding riservato ai tali minori (art. 11 del Decreto 139/2014);
- l'ente autorizzato comunica entro 30 giorni alla CAIA la disponibilità di una coppia all'adozione di un minore (art. 12 del Decreto 139/2014);
- la coppia adottante può chiedere alla CAIA, tramite l'ente autorizzato, informazioni ulteriori sul minore e ha 60 giorni di tempo per presentare la domanda di adozione al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, secondo la procedura prevista dalla Legge sulle adozioni internazionali (art. 13 del Decreto 139/2014);
- l'ICAA esamina il fascicolo della coppia adottante, valutando il profilo dei richiedenti in relazione alle particolari esigenze del minore (art. 15 del Decreto 139/2014);
- l'incontro con il minore e il proseguo della procedura seguono la disciplina prevista dalla Legge sulle adozioni internazionali (artt. 16-18 del Decreto 139/2014).

### **Post-adozione**

L'ente autorizzato trasmette all'ICAA le relazioni concernenti l'integrazione del minore, che devono essere redatte con cadenza semestrale per i primi tre anni e, in seguito, con cadenza annuale fino al compimento dei diciotto anni di età del minore (art. 45 della Legge sulle adozioni internazionali).

SCHEDE PAESE CAI-IDI  
TEMPLATE

## Normativa di riferimento

- [Law on Inter-country Adoption](#), 3 dicembre 2009 [legge sulle adozioni internazionali];
- Ministry of social affairs, veterans and youth rehabilitation, Prakas No. 139 del 23 gennaio 2014, [The Guide to Implement Inter-Country Adoption Procedure for Child who Needs Special Care and Child with Special Needs](#) [decreto di attuazione della procedura di adozione internazionale di minori che necessitano di cure speciali e di minori con bisogni speciali];

## Link e allegati

- HCCH, Country Profile – State responses: [Cambogia](#);
- UN, Committee on the Rights of the Child, [Combined fourth to sixth reports submitted by Cambodia under article 44 of the Convention, due in 2018](#), CRC/C/KHM/4-6, 12 june 2019;
- UN, Committee on the Rights of the Child, [Consideration of reports submitted by States parties under article 44 of the Convention, Concluding observations: Cambodia](#), CRC/C/KHM/CO/2, 3 august 2011.